

**VADEMECUM PER LE
NOTIFICHE IN PROPRIO
DEGLI AVVOCATI**

a cura





Palazzo di Giustizia
Piazzale Giustiniano, 7
33170 Pordenone

ATTENZIONE

LA NOTIFICA IN PROPRIO A MEZZO PEC

L'art. 16 ter D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese convertito con Legge 24 dicembre 2012 n. 228” recita: *“Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni – 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16 del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronico, gestito dal ministero della giustizia.”*

Tale disposizione crea motivi di dubbio sulla concreta possibilità dell'utilizzo della facoltà di procedere alla notifica a mezzo PEC prima del 15 dicembre 2013.

Ci limitiamo a porre l'attenzione sul problema, lasciando ad ogni lettore la scelta di avvalersi della facoltà di procedere alla notifica in proprio a mezzo PEC prima del 15 dicembre 2013.

INDICE

introduzione	pag.	3
legge 53/1994 (<i>testo vigente</i>)	pag.	4
DM 48/2013	pag.	8
la notifica in proprio a mezzo posta	pag.	11
la notifica in proprio a mezzo pec	pag.	23

Aggiornato al 1 luglio 2013

Decisioni Tribunale Prato e Tribunale Padova

Precedenti aggiornamenti

27/05/2013 inserimento notifiche a mezzo pec, 20/06/2013 inserimento sito INI-PEC

Gli autori si riservano di aggiornare il documento a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni o di consolidati indirizzi giurisprudenziali.

La riproduzione è consentita solo citando la fonte

LEGGE nr. 53/1994

Con la legge **53/1994** si è attribuita agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l'intermediazione necessaria dell'Ufficiale Giudiziario e consentendo anche agli avvocati di svolgere questa funzione.

È questa una **facoltà** concessa all'avvocato e non comporta l'obbligo per l'avvocato di notificare in proprio tutti gli atti: egli può sempre avvalersi – quando lo ritiene utile o è necessario¹ - dell'intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario.

La carenza di personale e le difficoltà quotidiane degli Uffici UNEP nello smaltire la mole di atti da notificare causano un quotidiano disagio per l'Avvocato. Questo strumento normativo apporta pertanto benefici all'attività quotidiana dell'Avvocato.

Da qui l'idea della redazione di un “vademecum”, come utile strumento per avvicinarsi alla notifica in proprio.

Il testo della legge ha recentemente subito una modifica in relazione alla possibilità di notifica in proprio a mezzo pec (vedi la parte sulle notifiche a mezzo posta elettronica certificata).

Appare opportuno riportarne di seguito il testo come oggi vigente. del decreto 3 aprile 2013, n. 48

¹ Ad esempio è necessario notificare tramite l'Ufficiale giudiziario nei casi di cui all'art. 143 c.p.c., nelle notifiche all'estero o quando si ritiene utile il ricorso all'art. 140 c.p.c. nonché quando l'autorità disponga che la notifica sia eseguita personalmente (e non a mezzo posta).

Legenda: in grassetto le parti modificate, tra parentesi quadre ed in corsivo quelle soppresse.

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

Articolo 1

1. L'avvocato munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, **ovvero a mezzo della posta elettronica certificata** salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Articolo 2

1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 effettuata a mezzo del servizio postale il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

Articolo 3

1. Il notificante che procede a norma dell'articolo 2 deve:
 - a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
 - b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
 - c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.
2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

[3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8.] Comma abrogato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Articolo 3-bis

- 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.**
- 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.**
- 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.**
- 4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».**
- 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:**
 - a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;**
 - b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;**
 - c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;**
 - d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;**
 - e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;**
 - f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;**
 - g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.**
- 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.**

Articolo 4

1. L'avvocato, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Articolo 5

[1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.] Comma abrogato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella Legge 24 dicembre 2012 n. 228

2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.
3. Nei casi previsti dal comma 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

Articolo 6

1. L'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Articolo 7

1. L'avvocato che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio

dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.
3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.
4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

Articolo 8

1. L'avvocato, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.
 2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.
 3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.
 4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.
- 4-bis Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.**

Articolo 9

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
- 1-bis Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**

Articolo 10

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. **Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.**
2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

Articolo 11

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

Articolo 12

1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.

Articolo 13

1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.

Disposizioni temporanee

Le nuove disposizioni sulla notifica in proprio a mezzo pec acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di modifica delle regole tecniche (DM 44/2011) da emanarsi entro 180 giorni, così come previsto dall'art. 1 comma 19 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che modifica il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, introducendo il nuovo art. 16-quater che, a sua volta, modifica la legge 21 gennaio 1994, n. 53 ("facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati")

DECRETO 3 APRILE 2013, N. 48

(in GU n.107 del 9-5-2013- Vigente 15 gg da pubbl. : 9-5-2013)

Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il Ministro Della Giustizia

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Visto l'art.16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Rilevata la necessità di modificare l'articolo 18 del predetto regolamento, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche della legge 21 gennaio 1994, n. 53 in tema di notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati, relativamente agli atti civili e agli atti stragiudiziali destinati ad essere prodotti in un giudizio civile;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 20 marzo 2013, prot. n. 1508.U;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Modifiche all'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44

1. L'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 è sostituito dal seguente:

Articolo 18 (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati)

- 1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.**
- 2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.**

- 3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.**
- 4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.**
- 5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.**
- 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.**

Art. 2 Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

LA NOTIFICA IN PROPRIO A MEZZO POSTA

a cura di: Antonio Rosa e Giulia Ferrarese

CHI PUÒ NOTIFICARE A MEZZO POSTA

Ha la facoltà di notificare un Avvocato che:

- sia iscritto all'albo²;
- sia stato **preventivamente autorizzato** dal proprio Consiglio dell'Ordine;
- sia munito d'apposito **registro** cronologico;
- sia munito di **procura alle liti**, rilasciata nelle forme di cui all'art. 83 c.p.c.³

CHI PUÒ ESSERE AUTORIZZATO DAL C.D.O. A NOTIFICARE IN PROPRIO

L'autorizzazione deve essere **richiesta e data dal Consiglio dell'Ordine** competente in relazione all'**iscrizione**, essa è **personale** e – quindi - non può essere rilasciata indistintamente in favore delle associazioni professionali.

L'autorizzazione è unica e vale sia per le notifiche in proprio “dirette”, sia per quelle “a mezzo posta” e o “a mezzo pec”.

La legge prevede che l'autorizzazione possa essere concessa solo **se l'avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione** (cancellazione o radiazione). Quindi chi ha riportato la sanzione della cancellazione e venisse reiscritto non può essere autorizzato a notificare in proprio.

Ottenuta l'autorizzazione dal Consiglio dell'Ordine, si provvede all'affissione del provvedimento all'albo del Consiglio, in adempimento della prescrizione di pubblicità di cui all'art. 7, IV comma, L. 53/1994. In alcuni Consigli è invalsa la prassi di comunicare copia del provvedimento alla

² È quindi esclusa la possibilità per il praticante avvocato abilitato di poter ricorrere alla notifica in proprio.

³ **Art. 83 (Procura alle liti)**

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto, o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

Segreteria del Presidente del Tribunale.

Ottenuta l'autorizzazione del Consiglio, si può iniziare a notificare⁴.

QUANDO SI PERDE LA FACOLTÀ DI NOTIFICARE

L'autorizzazione deve essere prontamente **revocata** dal C.d.O. nel caso in cui in seguito sia irrogata una **sanzione disciplinare di sospensione, cancellazione e radiazione**.

Non deve essere revocata in caso **d'apertura di procedimento disciplinare**, ma il Consiglio dell'Ordine ha il potere discrezionale di revocarla quando ritiene "motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio della facoltà".

Riteniamo che **in caso di trasferimento ad altro Ordine** sia necessario richiedere al nuovo Ordine la facoltà di notificare, in quanto la legge parla di preventiva autorizzazione dell'ordine nel cui albo il professionista è iscritto; sarà comunque opportuno provvedere nella prassi alla formale comunicazione da Ordine a Ordine dell'autorizzazione concessa, perché, se così non fosse, verrebbe vanificato il potere/dovere di controllo e revoca dell'Ordine.

Il **rigetto** della richiesta autorizzazione o la revoca per motivate ragioni d'inopportunità vanno emessi dal C.d.O. in camera di consiglio e previa audizione dell'avvocato interessato.

Contro questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, è ammissibile il **reclamo** avanti il C.N.F. entro 10 giorni.

COS'È IL REGISTRO CRONOLOGICO PER LE NOTIFICHE

Ottenuta l'autorizzazione, l'avvocato deve obbligatoriamente munirsi del registro cronologico.

⁴ **L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti** prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata **nulla e non inesistente**. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cassazione civile Sez. V, 05 agosto 2004, n. 15081).

L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592).

L'attività di notificazione svolta dall'avvocato munito di procura mediante consegna di copia dell'atto, ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, ove compiuta in mancanza del requisito e dell'osservanza delle modalità prescritti dalla stessa legge (relativi alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine, alla previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto nonché all'istituzione e all'impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia), va considerata nulla e non inesistente (Cassazione civile sez. III, 04 aprile 2001, n. 4986).

L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. (Cassazione civile sez. trib. 05 agosto 2004/ n. 15081).

L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. Cassazione civile sez. un., 01 dicembre 2000, n. 1242.

Il registro deve rispettare il modello stabilito dal Ministero di concerto col C.N.F. (vedasi allegato al **D.M. 27.5.1994, in G.U. 7.6.1994 n.131**); esso può essere acquistato presso le cartolerie specializzate.

Il registro può essere anche costituito da moduli continui vidimati “uso computer”, che - ovviamente- devono contenere tutte le voci previste dal modello stabilito.

Il registro, ottenuta l’autorizzazione, va numerato e vidimato, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o da un consigliere delegato all’uopo.

Le buste e gli avvisi di ricevimento necessari per le notifiche possono essere acquistate presso gli Uffici postali.

COME SI TIENE IL REGISTRO

Nel registro va annotata **giornalmente** ogni notificazione eseguita.

Anche ai fini del compimento di tali annotazioni, **l’avvocato è considerato pubblico ufficiale** ad ogni effetto di legge.

Non devono essere annotate le notifiche eseguite in proprio a mezzo pec.

COSA SI DEVE ANNOTARE NEL REGISTRO

- il numero d’ordine della notificazione è progressivo per ogni notifica, anche se i destinatari sono più di uno (è comunque possibile attribuire un numero progressivo anche per ogni destinatario del medesimo atto da notificare); si consiglia di proseguire nella numerazione anche se cambia l’anno;
- il cognome ed il nome della parte istante;
- la natura dell’atto da notificare;
- l’Ufficio Giudiziario ed eventualmente la Sezione (se la notifica è fatta in coso di causa);
- il cognome ed il nome del destinatario della notifica;
- l’indirizzo ove l’atto deve essere spedito (notifica postale) o il luogo ove è avvenuta la notifica diretta;
- il numero della raccomandata e l’Ufficio Postale;
- la data di spedizione e quella di ricezione;
- le spese postali;
- se la notifica è fatta a mani d’altro avvocato, la data e l’ora della consegna, indicando le generalità del ricevente e facendogli sottoscrivere l’atto ed il registro;
- gli estremi del deposito in cancelleria di copia dell’atto notificato in opposizione ex art. 645 C.p.c. o per impugnazione.

Ovviamente il registro va tenuto secondo le ordinarie norme, senza spazi bianchi, abrasioni, con

cancellazioni leggibili e senza uso del cd. “bianchetto” per cancellare.

Ogni notificazione deve essere annotata, giornalmente, sul registro cronologico.

L’AVVOCATO NOTIFICATORE È PUBBLICO UFFICIALE

L’avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge ed ogni irregolarità o abuso nel compimento di tali annotazioni comporta conseguenze penali e costituisce illecito disciplinare.⁵

GLI ATTI CHE SI POSSONO NOTIFICARE

Gli **atti che si possono notificare** secondo la legge 53/1994 sono:

- gli atti in materia civile ed amministrativa⁶;
- gli atti stragiudiziali.

Quindi quasi tutti gli atti processuali, gli atti civili di esercizio di diritti sostanziali, quali la messa in mora, la diffida, la disdetta, l’opzione e gli atti amministrativi di diffida o di messa in mora per provocare il silenzio assenso o il silenzio rifiuto.

L’avvocato non può notificare gli atti processuali che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, quali ad esempio le intimazioni ai testi⁷ (il problema è facilmente superabile attesa la nuova formulazione del terzo comma dell’art. 250 c.p.c.), l’avviso di sloggio ed i pignoramenti immobiliari o presso terzi.

Si ritiene ormai pacifico che possano essere notificati in proprio anche gli atti d’introduzione del giudizio arbitrale, indipendentemente dalla natura dell’arbitrato (ovviamente dall’avvocato munito di procura).

Per l’avvocato che notifica personalmente per mezzo del servizio postale **non esistono i limiti di competenza territoriale**, cui è soggetto invece l’Ufficiale Giudiziario (vedi però appresso i limiti territoriali per la notifica diretta). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “ Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull’eliminazione del coinvolgimento della figura dell’ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l’ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell’organico giudiziario, vige il principio fondamentale

⁵ **Art. 6 L. 53/1994.**

L’avvocato, che compila la relazione di cui all’articolo 3 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

Il compimento di irregolarità o abusi nell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

⁶ Non sono suscettibili di notifica in proprio gli atti dei procedimenti penali.

⁷ L’**intimazione al teste** non è atto della parte, ma è atto dell’ufficiale giudiziario. Ne consegue che tale atto, anche quando venga notificato direttamente dall’avvocato, ai sensi dell’art. 1 l. 21 gennaio 1994 n. 53, deve essere formato dall’ufficiale giudiziario, o quanto meno deve essere compilato in modo che l’ufficiale giudiziario risulti il soggetto intimante. Tribunale Roma, 15 maggio 2002/Soc. Eaglès Fly c. Di Nella /Giur. romana 2003, 79.

della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria”(Cassazione civile, sez. lav., 19 febbraio 2000, n. 1938).

In tal senso anche Consiglio Stato sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185: “Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio, con la conseguenza che, a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale, nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria.”

Per gli atti stragiudiziali vi è il problema che la legge prevede, per potersi avvalere della facoltà di notificare, che l'avvocato sia titolare di una procura alle liti rilasciata ex art. 83 C.p.c.; di conseguenza, **per la notifica in proprio di atti stragiudiziali, il difensore dovrà essere preventivamente munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata** che lo legittimi.

PARTICOLARI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA DI ALCUNI ATTI PROCESSUALI

Gli **atti d'impugnazione e l'atto d'opposizione** a decreto ingiuntivo comportano l'obbligo per il difensore notificante di sostituirsi all'Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell'atto notificato.

La **Cassazione civile 25 febbraio 2011 n. 4704** ha specificato che l'omissione di tali formalità non comporta nullità della notifica.

Nei casi di notificazione dell'**intimazione di sfratto**, qualora l'atto non sia ricevuto personalmente dal destinatario, l'avvocato deve provvedere all'inoltro con lettera raccomandata della comunicazione di cui all'art. 660 ult. comma c.p.c.

COME SI FA UNA NOTIFICA IN PROPRIO

Ci sono due forme di notifica: quella **diretta** e quella a **mezzo del servizio postale**. Si è ora aggiunta la possibilità di **notificare in proprio a mezzo pec** (per la quale si veda lo specifico paragrafo)

LA NOTIFICA DIRETTA

Questa notifica si attua con la consegna diretta dell'atto, da parte del difensore, nel domicilio del destinatario.

Ciò è possibile a condizione che:

- il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
- il destinatario sia iscritto nello stesso albo del difensore notificante
- l'atto sia preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. La formula da apporre sull'originale e sulla copia, prima della relata di notifica, potrebbe essere la seguente *“Si vidima il presente atto ai sensi del secondo comma art. 4 Legge 21.1.1994 nr. 53, composto di ... pagine. Luogo, Data, Timbro C.d.O e firma”*

L'atto **deve essere consegnato personalmente** (la notifica diretta non può essere delegata a collaboratori o segretarie⁸) nelle mani proprie del destinatario nel suo domicilio (e quindi non in un qualunque luogo), oppure, se la notifica non può essere fatta personalmente, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario⁹. Non è pertanto ammissibile la consegna ad altri soggetti quali il portiere, il vicino.

Il Collega che riceve l'atto, o la persona addetta allo studio o al servizio alla quale viene consegnato, devono sottoscrivere sia l'originale che la copia dell'atto notificato, nonché il registro cronologico, che quindi l'avvocato notificante deve portare con sé in ogni occasione di notifica diretta. Inoltre, se la persona che riceve l'atto è diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione delle generalità e dalla qualità rivestita dal consegnatario (tale specificazione deve seguire le firme e va riportata sull'originale, sulla copia notificata e sul registro cronologico).

Un esempio di relata di notifica può essere:

“Io sottoscritto avvocato ... in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di.... rilasciata il ..., previa iscrizione al nr. ... del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a ... presso il suo proc. e dom. avv. con studio in ... ed ivi a mani dello stesso (oppure “non avendolo rinvenuto ed ivi a mani di ... addetta allo studio o al servizio dello stesso”); firma di chi riceve e, se chi riceve è un addetto allo studio o al servizio, specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario, esempio Tizia nata a ... il ..., impiegata).”

La dottrina (Punzi) in ipotesi di **rifiuto a ricevere un atto** ritiene **non applicabile** l'art. 138,

⁸ La notificazione di un atto processuale (nella specie, sentenza di primo grado) eseguita, "ex lege" n. 53 del 1994, in forma "diretta" (e non a mezzo del servizio postale) da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza deve considerarsi **giuridicamente inesistente se delegata** ad altri, neppure se il delegato eserciti la medesima professione legale. (Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2000, n. 8041).

⁹ Cassazione nr. 4986/2001: “Si può però ritenere che la norma sulla consegna diretta si presti ad essere applicata anche nei casi di difesa personale della parte (art. 86 cod. proc. civ.) e, per ulteriore estensione, anche in quello delle notificazioni indirizzate al pubblico ministero (com'è nel processo penale, in base all'art. 153.comma1. cod. proc. pen.), visto che l'ufficio del pubblico ministero sta in giudizio senza ministero di difensore.”

comma 2, c.p.c., Rifiutare, ingiustificatamente, una notifica diretta costituirebbe comunque un illecito deontologico.

LA NOTIFICA A MEZZO POSTA O DEL SERVIZIO POSTALE

L'avvocato che procede alla notifica a mezzo posta deve:

- preventivamente acquistare speciali buste e moduli conformi al modello stabilito dall'Amministrazione Postale per la notifica degli atti giudiziari (simili a quelle usate dagli Ufficiali Giudiziari);
- sulle buste il notificante deve apporre il nome ed il cognome, la residenza o il domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, sottoscriverle ed indicare il proprio domicilio;
- precompilare l'avviso di ricevimento ed apporvi tutte le indicazioni richieste dal modulo predisposto dall'Amministrazione postale; inoltre riportarvi il numero di registro cronologico e, per le notificazioni effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, indicare come mittente il nominativo della parte istante e del suo procuratore (esempio: Tizio presso il proc. e dom. avv.), mentre per quelle in corso di causa va apposta anche l'indicazione dell'ufficio giudiziario e, se esiste, della sezione (esempio: Trib. Vr. Sez. A);
- scrivere la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, indicando l'ufficio postale per mezzo del quale è spedita la copia dell'atto. La relata potrà essere del seguente tenore:

“Io sottoscritto avvocato ... in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di ... in data rilasciata il ..., previa iscrizione al nr. ... del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a ..., ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. ... spedita dall'Ufficio Postale di Verona – Poste Centrali in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. ... (e sottoscrizione dell'avvocato)”.

- presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto completi della relata, la busta non chiusa e l'avviso di ricevimento come sopra completati.

Si segnala, comunque, sulla **possibilità di presentare gli atti per la notifica a mezzo posta anche per mezzo di persona addetta allo studio**, la circolare numero 289 della direzione provinciale delle Poste di Padova 1 luglio '94, che riporta precisazioni del Ministero della Giustizia ove non risultano sollevate questioni in punto. Si rinviene anche una sentenza della Corte di Cassazione in data 13.06.00 n. 8041 che nella parte motiva riconosce la possibilità dell'intervento di soggetti diversi limitatamente all'ipotesi di notificazione, da parte dell'avvocato, a mezzo del servizio postale (escludendo invece detta possibilità espressamente nell'ipotesi di notifica diretta).

L'ufficio postale:

- appone in calce all'originale ed alla copia dell'atto il timbro di vidimazione;

- inserisce la copia o le copie da notificare nelle buste predisposte dall'avvocato notificante;
- restituisce all'avvocato che richiede la notifica l'originale dell'atto vidimato.

Prima di depositare o esibire l'atto, l'avvocato deve apporre ed annullare la **marca da bollo per i diritti di notifica**¹⁰ prevista dall'art. 2 del D.M. 27.5.1994. Detta normativa viene ritenuta non abrogata con l'entrata in vigore del contributo unificato che sopprimerebbe il solo diritto di chiamata (che non esisteva più da tempo), ma non quello di notifica¹¹.

I bolli devono essere pari a Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari, Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari, Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.

Va conservato l'avviso di spedizione della raccomandata, che va poi allegato all'atto e che, in ogni caso, consente l'iscrizione a ruolo della causa, anche se non è ancora ritornata la cartolina postale di ricevimento.

Si ricorda che nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e art. 123 disp. att. c.p.c., il notificante deve provvedere a depositare copia semplice dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

L'EMISSIONE DELLA CAN (Comunicazione Avvenuta Notifica)

La legge di conversione del c.d. "decreto milleproroghe" (L. n.31/08) ha introdotto (art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies) modifiche alla disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, recante disciplina in materia di "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari" (in G.U. 4 dicembre 1982, n. 334). In particolare si è stabilito, a garanzia dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuta notifica, che, qualora l'agente postale provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell'atto da notificare, ha comunque l'obbligo di notiziare quest'ultimo dell'avvenuta notificazione del piego a persona diversa mediante l'invio di una raccomandata al soggetto destinatario.

Tali modifiche si applicano conseguentemente anche alla notifica a mezzo posta ex legge 53/1994.

Qualora nella notifica in proprio **non sia stato emesso dall'agente postale il CAN**, bisogna farlo presente all'Ufficio Postale del destinatario dell'atto ed inviare a detto Ufficio l'avviso di ricevimento perché provveda all'emissione ed annotazione del CAN sull'avviso medesimo che verrà poi restituito all'avvocato notificatore.¹²

¹⁰ Il che autorizza a ritenere che la marca possa essere applicata anche in seguito, quando la citazione è depositata per l'iscrizione a ruolo o il precetto consegnato per l'esecuzione.

¹¹ Una circolare del Ministero di Giustizia ha recentemente affermato la vigenza di tale bollo, ribadendo che non può ritenersi abrogato tale diritto dall'introduzione del "contributo unificato".

¹² Le Sezioni unite con la **sentenza n. 9962 del 27 aprile 2010** hanno confermato il principio secondo cui "se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c. a mezzo del servizio postale non risulti che

LA NOTIFICA IN PROPRIO DEGLI ATTI TRASMESSI VIA FAX

Se l'avvocato che trasmette l'atto e quello che lo riceve sono muniti di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. e sono rispettate le altre formalità previste dalla L. 7 giugno 1993, n. 183 (attenzione alla leggibilità della sottoscrizione anche di chi conferisce la procura), il procuratore domiciliatario che ha ricevuto l'atto, sempre che sia autorizzato dal proprio Ordine a eseguire le notifiche in proprio, dopo aver sottoscritto l'atto ricevuto via fax per dare conformità all'originale, potrà provvedere alla notifica ex L. 53/1994 dell'atto trasmesso via fax¹³.

LE NULLITÀ

L'art. 11 legge cit. prevede quali sono le nullità della notifica fatta personalmente dagli avvocati. Si ritiene applicabile l'**art. 156, 3° comma c.p.c.** anche a queste notificazioni¹⁴.

La nullità colpisce la notificazione nel caso in cui vengano a mancare i requisiti oggettivi ovvero quei requisiti formali richiesti perché il procedimento notificatorio sia compiuto e debba essere portato a termine quali la mancanza del numero cronologico, la sottoscrizione ed ogni altro accorgimento richiesto dalla legge, a meno che l'atto non abbia raggiunto il suo scopo (Cass., sez. III, 4 aprile 2001, n.4986; Cass., sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592).

IL MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA

Il principio enunciato dalla **Corte costituzionale nella sentenza n. 477 del 2002**, in base al quale la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione cui proceda "tout court" il difensore, in forza di autorizzazione rilasciatagli dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza ai sensi della l. n. 53 del 1994. In tal senso

il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c."

¹³ Ricordarsi, però, di depositare in causa l'originale dell'atto contenente la procura.

¹⁴ T.A.R. Cagliari Sardegna sez. I, 26 marzo 2009, n. 363: Il principio generale di cui **all'art. 156 comma 3 c.p.c.**, in base al quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, si applica anche alle violazioni delle formalità imposte dalla legge (art. 3 comma 1 lett. b) ultimo periodo l. 21 gennaio 1994 n. 53 e art. 3 l. 20 novembre 1982 n. 890) quando il ricorso sia notificato per posta dall'avvocato del ricorrente (nella fattispecie, le buste contenenti il ricorso, notificate ai soggetti evocati in giudizio, erano prive della sottoscrizione del notificante, tuttavia dalla documentazione prodotta in giudizio risultava provato che la notifica fosse giunta all'indirizzo dei destinatari).

Tribunale Modena 11 febbraio 2004: "Alle notificazioni effettuate dal difensore in proprio (ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53) è **applicabile l'art. 156 c.p.c.**, che, in via generale, per la inosservanza di forme di qualunque atto processuale, esclude la comminatoria di nullità se l'atto ha raggiunto il proprio scopo (Nel caso di specie, in applicazione del riferito principio, è stata disattesa l'eccezione di nullità della notificazione effettuata dal difensore in proprio ai sensi della l. n. 53/1994 per inosservanza delle forme di cui all'art. 3 l. cit. e, in particolare, per mancata indicazione dell'ufficio postale per mezzo del quale era stata spedita la copia al destinatario, e per mancata apposizione del timbro di vidimazione dell'ufficio postale, espressamente comminata dall'art. 1 l. cit. anche per il caso di mancanza dei requisiti oggettivi previsti dalla legge medesima)."

anche Cassazione civile sez. III, 13 novembre 2009, n. 24041.

Tale principio è stato fatto proprio dalla nuova formulazione dell'art. **149, III comma, c.p.c.**¹⁵

Ancora Cassazione civile sez. I, 30 luglio 2009, n. 17748: “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 Corte cost., secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 l. n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del plico raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 c.p.c. alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della l. n. 53 del 1994. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso per cassazione spedito al sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza, come da attestazione dell'ufficio postale apposta su "striscette" meccanizzate applicate alle buste recanti le copie del ricorso notificate ai controricorrenti e da questi prodotte)”. Così anche T.A.R. Veneto sez. II, 11 settembre 2009, n. 2393: “In tema di notifica effettuata per posta è applicabile anche al difensore, che si avvalga di tale facoltà in materia di notificazione degli atti processuali concessa dalla legge n. 53 del 1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all'ufficiale postale: pertanto, la notificazione del ricorso può ritenersi perfezionata con la consegna del plico all'ufficio postale da parte dell'avvocato nel sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato.”

Sul punto vedasi anche Cassazione civile sez. trib., 05 agosto 2004, n. 15081¹⁶ e Cassazione civile sez. III, 01 aprile 2004, n. 6402 e Cass. civ., sez. I, 30-07-2009, n. 17748 (il testo in nota 18)¹⁷.

¹⁵ **Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale)**

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

¹⁶ “In caso di notifica effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale, essa si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell'affidamento del plico alle poste”.

¹⁷ “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte cost., la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica

Di segno contrario il solo T.A.R. Piemonte sez. I, 10 aprile 2009, n. 1018.¹⁸

Il **Consiglio di Stato**, però, con la **sentenza del 13.4.2010 n. 2055** ha riformato tale decisione applicando anche alle notifiche eseguite dagli avvocati in proprio la disciplina dettata per le notifiche effettuate dagli Ufficiali Giudiziari, applicando pertanto - anche alle notifiche fatte dagli avvocati in proprio- il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notificazione.

Può così sperarsi che sia stata risolta definitivamente la "querelle"!¹⁹

Per il notificato i termini partono invece dal ricevimento della raccomandata o dallo spirare del termine di compiuta giacenza.

COME OTTENERE IL TITOLO IDONEO PER LA TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDIZIALI NEL CASO SIA STATA ESEGUITA LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE NOTIFICA IN PROPRIO

Non disponendo l'avvocato notificatore - a differenza dell'ufficiale giudiziario - del potere di certificare la conformità della copia rispetto all'originale, la trascrizione delle domande potrà eseguirsi avvalendosi del titolo costituito dalla "copia c.d. conforme uso trascrizione" dell'atto notificato; copia che potrà essere richiesta al cancelliere immediatamente dopo l'iscrizione della causa a ruolo (si richiede però, a questo fine, che sia allegato l'avviso di ricevimento dell'atto notificato). Avendo urgenza di dover trascrivere l'atto si consiglia di ricorrere alla notifica "a mani" a mezzo Ufficiale Giudiziario, poiché si entra subito in possesso della copia per la trascrizione.

differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso incidentale spedito entro i quaranta giorni, ma ricevuto dopo tale termine dal destinatario)".

¹⁸ Lo stesso Tar Piemonte, sez. I, 9 aprile 2008, n. 604 era pervenuto ad analoghe conclusioni, ma con diversa motivazione. Vedi però **Consiglio di Stato sentenza del 13.4.2010 n. 2055**.

¹⁹ Recentemente il **Tribunale di Cassino** con la Sentenza 21 ottobre 2010, affermando che la soluzione sarebbe ancora de iure condendo ha stabilito che per notifiche effettuate in proprio dall'avvocato non si applica per il notificante il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all'Ufficio Postale; la Sentenza si pone in contrasto con **Cass. civ., sez. I, 30.07.2009, n. 17748**: "In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 l. n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversità soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità richieste presso l'ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 c.p.c. alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della l. n. 53 del 1994 (in applicazione di tale principio, la suprema corte ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso per cassazione spedito al sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza, come da attestazione dell'ufficio postale apposta su «striscette» meccanizzate applicate alle buste recanti le copie del ricorso notificate ai controricorrenti e da questi prodotte). Per l'applicazione del principio della scissione del momento perfezionativo della notifica anche alle notifiche effettuate dal difensore ex art. 1, L. n. 53/1994 da ultimo: **Tribunale Piacenza, 08 marzo 2011**.

I VANTAGGI DELLA NOTIFICA IN PROPRIO A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

- consente di effettuare le notifiche degli atti negli orari di apertura degli Uffici Postali, e quindi anche nel pomeriggio
- è possibile effettuare una notifica da qualsiasi Ufficio Postale, senza alcun limite di competenza territoriale²⁰
- consente l'immediata disponibilità dell'originale dell'atto notificato senza doversi recare nuovamente a ritirare l'atto
- consente di poter verificare l'esito della raccomandata utilizzando dal sito delle Poste il servizio di monitoraggio per sapere se è stata già consegnata al destinatario
- ulteriore vantaggio è costituito dall'applicazione anche alle notifiche postali fatte dall'avvocato sul momento in cui si perfeziona la notifica a mezzo posta.

Facsimile registro per l'annotazione delle notifiche a mezzo posta.

59 

Numero d'ordine della notificazione	Parte istante Cognome e Nome	Natura atto da notificare	Indicazione ufficio Giudiziario e Sezione	Destinatario Cognome e Nome	Indirizzo e Località - ove l'atto deve essere spedito (notifica postale) - ove è avvenuta la consegna (notifica diretta)	NOTIFICAZIONI	
						N. Racc. A.R.	Ufficio Postale
1	ROSSI MARIO	ATTO DI CIT.	TRIB. VR	VERDI GUIDO	VIA GARIBOLDI 1 ROMA	193478 5439-1	VR 14
2	BIANCHI GIUSEPPE	ATTO DI CIT. IN OPP. D.I.	TRIB. VR	AVV. LUIGI GIALLO PROC. EDON. SOCIETA' SRL	VIA MARZINI 3 VERONA	193569 491-03	VR 20

 60

POSTALI		Spese postali	NOTIFICAZIONE DIRETTA		Estremi di deposito atti notificati (art. 9)			Annotazioni
Data di spedizione	Data di ricezione dell'atto o restituzione per compiuta giacenza		Data ed ora della consegna	Sottoscrizione del ricevente (atto e sue generalità e qualità se diverso da destinatario o altre annotazioni)	Data deposito copia	Indicazione ufficio giudiziario	Estremi atto opposto o impegnato	
01-01-09	14-01-09	6,00						"IMMESSO A WISIO IN CASSELLA"
02-01-09		5,60			04-01-09	TRIB. VR	D. ING. NR. 100/09	

²⁰ Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio, con la conseguenza che, a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale, nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. Consiglio Stato sez. V, 28 settembre 2005, n. 518.

In tema di notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, **non può configurarsi alcuna questione di competenza per territorio**, detta legge non ponendo limiti territoriali alla potestà notificatoria in essa contemplata. (fattispecie relativa alla notificazione di un ricorso per cassazione). Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2003, n. 10077

LA NOTIFICA IN PROPRIO A MEZZO PEC

La pubblicazione del Decreto 3.4.2013 n.48 “Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” ha consentito l’avveramento della condizione contenuta nell’art. 16 quater del D.L. 18.10.2012 n. 179, il quale prevede che le modifiche alla L. 53/1994 sulla facoltà di notificazione da parte degli avvocati previste dal medesimo articolo, acquistino efficacia decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto con il quale si sarebbe provveduto all’adeguamento delle regole tecniche del processo telematico alla nuova normativa. Essendo la pubblicazione avvenuta sulla GURI serie generale n.107 del 9.5.2013, le nuove norme sulla facoltà per gli avvocati di procedere alle notificazioni in proprio a mezzo PEC sono efficaci dal **24 maggio 2013**.

La disposizione dell’art. 16 ter D.L. 18.10.2012 n. 179²¹ crea però dubbi sulla concreta possibilità dell’utilizzo della facoltà di procedere alla notifica a mezzo PEC prima del sino al 15 dicembre 2013²². Di contro c’è chi sostiene l’immediata operatività della facoltà in quanto pare irrazionale non ritenere “pubblici elenchi” quelli delle PA (<http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>), il registro delle imprese, gli albi degli Ordini, dai quali possono essere tratti gli indirizzi PEC. Così come dal ReGIndE, nel quale sono riversati periodicamente, per quanto qui di interesse, gli indirizzi PEC degli Avvocati. Peraltro con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9/04/2013) è stato creato l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)²³, dal quale dal 15 dicembre 2013 sarà possibile la consultazione di tali indirizzi PEC, come del resto già avviene per il citato REGINDE.

Ci limitiamo a porre l’attenzione sul problema, lasciando ad ogni lettore la scelta di avvalersi della facoltà di procedere alla notifica in proprio a mezzo pec prima del 15 dicembre 2013.

²¹ L’art. 16 ter D.L. 18.10.2012 n.179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese convertito con Legge 24 dicembre 2012 n. 228” recita: “Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.”

²² Sulla nullità della notifica: Tribunale Padova http://www.avvocatitrieno.it/wp-content/uploads/2013/06/ordinanza_Padova_2013-05-10.pdf

²³ Dal 19 giugno 2013 è attivo il sito <http://www.inipec.gov.it/>.

La norma che individua gli atti notificabili è l'art. 1 della legge, esattamente come per le altre tipologie di notificazione già da tempo fruibili, quindi sono passibili di notifica in proprio atti in materia **civile, amministrativa e stragiudiziale**²⁴ secondo le modalità indicate più oltre.

1. PREREQUISITI

L'avvocato può eseguire la notificazione a mezzo della Posta Elettronica Certificata se sono verificate cinque condizioni:

- 1) il possesso dell'**autorizzazione del Consiglio dell'Ordine** presso il quale l'avvocato è iscritto ex art. 7 della Legge, **non è necessaria una speciale autorizzazione** per le notificazioni a mezzo PEC, essendo sufficiente l'autorizzazione già ottenuta per le notificazioni per posta ed a mani come precedentemente previste dalla legge;
- 2) il possesso di un **indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)**²⁵ **risultante da pubblici elenchi**. Si tratta in sostanza dell'indirizzo comunicato all'Ordine ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; in ogni caso la verifica del proprio indirizzo potrà essere eseguita sul sito <http://pst.giustizia.it/PST/> → scheda "servizi" → login tramite smart card → "accedi" a **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici**, oppure, se disponibile, presso → l'**area privata** del Punto di Accesso del proprio Ordine di appartenenza → "accedi" a **Registro Generale degli Indirizzi Elettronici**;
- 3) il rilascio da parte del cliente della **procura alle liti** a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile o di una **procura notarile** per gli atti stragiudiziali;
- 4) la disponibilità di un indirizzo PEC del destinatario **tratto da pubblici elenchi**. **È di conseguenza esclusa la possibilità di notificare in proprio a mezzo pec a coloro che non hanno l'obbligo legale di dotarsi di un indirizzo pec e di renderlo pubblico**;
- 5) il possesso di un dispositivo di **firma digitale**.

2. LE FASI DELLA NOTIFICAZIONE

2.1 Predisposizione dell'atto/degli atti da notificare.

Preliminarmente è necessario predisporre l'atto o gli atti da notificare. Si consiglia di inserirli in una cartella del sistema operativo del proprio computer o del proprio server, anche ai fini della conservazione, per l'ipotesi in cui sia necessario procedere a verifiche in ordine alla validità della notificazione.

La Legge consente di notificare due tipologie di oggetti informatici:

²⁴ Per questi atti per poter notificare in proprio occorre essere dotati di procura notarile, non essendo applicabile l'art. 83 c.p.c.

²⁵ Per la definizione: <http://www.digitpa.gov.it/pec>.

→ **documenti informatici** (art. 21 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 Codice Amministrazione Digitale): si tratta di documenti creati direttamente dall'avvocato in forma elettronica (atto di citazione, atto di precetto ecc.), in uno dei formati consentiti dall'art. 13 delle Specifiche Tecniche previste dall'art. 34 del D.M. 44/2011²⁶ (ad esempio attraverso un programma di elaborazione testi o altri programmi idonei), che debbono essere sottoscritti digitalmente con le apposite utility rese disponibili unitamente al kit di firma digitale (smart card/chiavetta USB). Va sottolineato che, di norma, il tipo di file maggiormente fruibile è quello in .pdf e che, nell'ipotesi in cui l'atto notificato debba essere depositato telematicamente successivamente alla notificazione (ad esempio per procedere all'iscrizione a ruolo del giudizio) l'unico formato utilizzabile è proprio il **formato .pdf**, privo di elementi attivi ed ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, in quanto a mente dell'art. 12 delle Specifiche Tecniche, tale formato è l'unico valido per gli atti processuali in forma di documento informatico. Stante la sua più agevole fruibilità appare comunque consigliabile **utilizzare sempre documenti informatici in formato .pdf** che, quindi, potranno essere ottenuti in tre passaggi:

1. redazione dell'atto in un programma di elaborazione testi;
2. trasformazione del testo nel formato .pdf attraverso le apposite funzionalità;
3. apposizione della firma digitale (il programma necessario alla sottoscrizione è normalmente contenuto nella *smart card / business key* usata per firmare; programmi e modalità di sottoscrizione possono variare a seconda del certificatore che ha rilasciato la firma digitale).

Il file firmato (normalmente con estensione del “*nomefile.p7m*”) deve poi essere allegato al messaggio di invio della notifica.

→ **copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico** (art. 22 CAD): si tratta delle riproduzioni informatiche di atti originali in forma cartacea, che possono essere ottenute tramite la scansione del documento stesso.

In seno alla relata di notifica (la cui modalità di formazione è descritta più oltre) dovrà poi essere inserita l'asseverazione di conformità della copia telematica all'originale cartaceo.

Il file da notificare deve avere uno dei seguenti formati: .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.; è consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi, purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: .zip, .rar, .arj. Anche in questo caso, tuttavia, appare consigliabile utilizzare, tra quelli ammessi, il **formato .pdf**, peraltro agevolmente gestito dalla maggiore parte degli scanner da ufficio in commercio, che producono direttamente la copia informatica in tale formato.

²⁶ Si tratta dei formati .pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml., è consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: .zip, .rar, .arj. – l'elenco aggiornato è comunque reperibile al link [Specifiche Tecniche Processo Telematico. – Art. 13.](#)

ATTENZIONE: per le copie informatiche di atti originariamente informatici: allo stato **non risulta possibile procedere alla notifica di atti telematici** (originali telematici quali, ad esempio, decreti ingiuntivi telematici) per i quali sarà necessario attendere una specifica normativa, nonché l'implementazione dei sistemi di gestione del processo civile telematico.

2.2 Predisposizione della procura alle liti

L'atto/atti da notificare deve essere accompagnato dalla procura alle liti, la stessa deve essere predisposta a mente dell'art. 83, comma 3 c.p.c., il quale prevede due modalità di formazione:

- a) come documento informatico sottoscritto con firma digitale del cliente;
- b) oppure come copia informatica tratta dalla procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente, la cui firma deve essere “certificata” di pugno dall'avvocato. La copia informatica ottenuta tramite scansione della procura cartacea deve poi essere “autenticata” tramite apposizione della firma digitale da parte dell'avvocato.

La procura, così ottenuta, potrà quindi essere allegata unitamente all'atto a cui si riferisce al messaggio PEC con il quale si effettua la notificazione, ottenendo che la medesima sia considerata come apposta “in calce” a tale atto, come previsto dall'art. 18 DM 44/2011 e 83 3° co. c.p.c.

È necessario segnalare l'opportunità che **la procura sia riferibile all'atto**, nel senso che la stessa non dovrà essere generica, ma dovrà prevedere richiami univoci al tipo di atto e alle parti. **Ovviamente la procura alle liti va acclusa solo per gli atti che richiedono la sua apposizione** (esempio: atti introduttivi, di costituzione ecc. ecc.).

2.3 Predisposizione della relazione di notificazione.

Si tratta di un documento informatico separato rispetto agli atti da notificare e, quindi, da formare a mente dell'art. 21 CAD con le modalità già descritte sopra al punto 1 per il documento informatico, procedendo sempre alla sua sottoscrizione con firma digitale.

Il contenuto obbligatorio della relazione di notificazione è determinato dall'art. 3 bis, comma 5, della legge, al quale si può rimandare, anche per la sua forma di semplice elencazione.

Un esempio di relazione di notificazione in proprio a mezzo pec potrebbe essere il seguente:

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e CF] iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di _____, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _____, come da delibera del [DATA ED ESTREMI DELLA DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE], quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede

alla presente notifica in virtù della procura alle liti, che si allega ai sensi dell'art. 18 DM 44/2011 83, 3° comma c.p.c.

NOTIFICO

l'allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l'eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all'indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE L'ELENCO PUBBLICO DA CUI È TRATTO L'INDIRIZZO; IN VIA ALTERNATIVA]:

- dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];
- dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (consultabile dal sito <http://pst.giustizia.it/PST/>);
- dall'Indice delle amministrazioni pubbliche, brevemente IndicePA o IPA, consultabile dal sito <http://www.indicepa.gov.it>

eventuale se in corso di giudizio

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE – GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]

eventuale se si deve attestare la conformità di un atto da parte dell'avvocato

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l'atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all'originale da cui è stata estratta.

LA RELATA, COMPOSTA COME SOPRA, DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE E ALLEGATA AL MESSAGGIO DI NOTIFICA.


2.4 Invio del messaggio PEC

La notificazione, a mente dell'art. 3 bis della Legge avviene “...mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata...”, quindi le modalità pratiche di esecuzione sono le seguenti:

- 1) creare un nuovo messaggio PEC nel programma di posta elettronica adeguatamente configurato per l'utilizzazione dell'account PEC (possono essere utilizzati sia i programmi client residenti

nel computer del mittente: per es. Outlook, Thunderbird, Mail, ecc.) ovvero utilizzando i servizi di webmail messi a disposizione dai gestori PEC;

- 2) compilare il campo destinatario con l'indirizzo PEC relativo, che deve essere tratto da pubblici elenchi (vedi sopra al punto 1 “PREREQUISITI” e la nota 4);
- 3) compilare l'oggetto del messaggio con la seguente dicitura **obbligatoria**: “**Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994**”;
- 4) allegare al messaggio l'atto/atti da notificare come precedentemente predisposti e la relazione di notificazione all'esito delle allegazioni il messaggio apparirà composto in modo analogo all'immagine che segue:



- 5) se si utilizza per l'invio il servizio webmail del proprio gestore PEC assicurarsi che sia stata scelta quale tipologia di ricevuta quella “**completa**”, richiesta per la validità della notificazione dall'art. 18 DM 44/2011; tale verifica non è necessaria se si invia il messaggio da un programma di posta elettronica di uso comune (Outlook, Thunderbird, Mail), in quanto non risulta che alcuno di essi sia dotato della possibilità di scelta della tipologia di ricevuta ed automaticamente viene generata una ricevuta “completa”; per il caso di utilizzo di programmi specifici che dovessero gestire la tipologia di ricevuta si raccomanda di controllare che la tipologia di ricevuta sia quella “**completa**”;
- 6) invio del messaggio.


3. VERIFICA DEL BUON FINE DELLA NOTIFICAZIONE

Come previsto dalla normativa istitutiva del servizio della Posta Elettronica Certificata, la procedura di invio di un messaggio PEC comporta la ricezione di due messaggi di conferma:


- la **ricevuta di accettazione** inviata dal **proprio** gestore PEC, che conferma la presa in carico del messaggio e contiene i dati che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione, con l'indicazione di data ed ora dell'operazione; 
- la **ricevuta di avvenuta consegna**, inviata dal gestore PEC del destinatario, che conferma la messa a disposizione del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario e certifica

il momento della consegna indicando data ed ora dell'operazione e contiene una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati. 

Il buon fine della notificazione si ha esclusivamente con il recapito nella casella PEC del mittente sia della ricevuta di accettazione, sia della ricevuta di avvenuta consegna, qualora sorgessero problemi nella messa a disposizione del messaggio al destinatario, il mittente si vedrà recapitare entro 24 ore un avviso di mancata consegna con l'indicazione dei motivi del mancato buon fine dell'invio del messaggio.



Il messaggio di avvenuta consegna quindi è la prova del perfezionamento della notifica e riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la notifica si è perfezionata.



Il tempo di perfezionamento della notifica al fine del rispetto dei termini processuali:

- per il notificante corrisponde con la ricevuta di consegna (è come la consegna dell'atto all'ufficio postale).
- per il notificando parte dal momento della ricevuta di accettazione (in altri termini, la ricezione coincide con la conferma inviata dal gestore PEC del destinatario, **indipendentemente** dalla data in cui la pec viene poi letta dal destinatario)

Normalmente l'una segue l'altra a distanza di pochi minuti, ma potrebbe accadere anche che ci siano dei ritardi.

La **nullità**, anche per le notifiche a mezzo pec, **non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.**

È importante sottolineare che alle notificazioni effettuate a mezzo di PEC **non si applicano l'obbligo di annotazione delle formalità nel registro cronologico** previsto dall'art. 8 della Legge, come specificamente disposto dall'ultimo comma dello stesso articolo.

4. PROVA DELLA NOTIFICAZIONE

La prova della regolarità della notificazione è costituita, come accennato più sopra, dai file informatici del messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna: in particolare quest'ultima prova il perfezionamento della notificazione in capo al destinatario e, contenendo anche copia del messaggio inviato, ivi compresi gli allegati, è in grado di provare non solo il momento del perfezionamento, ma anche l'oggetto della notificazione ed il suo contenuto²⁷.

Al fine di fornire la prova della notificazione, quindi, deve procedersi alla produzione dei suddetti file, dopo averli salvati nel formato proposto dal client di posta utilizzato o dalla webmail (i file non devono mai essere salvati in formato .txt, perché tale formato comporta la perdita delle proprietà del file e ciò non consentirebbe di fornire la prova della ricezione della PEC) e registrati su un supporto di memorizzazione (per es: chiavetta USB). Attualmente non è possibile depositare per via telematica tali file (la normativa e l'infrastruttura tecnica sono comunque in corso di revisione e si tornerà in punto non appena verrà adeguata).

Al fine di consentire un più agevole riscontro dell'avvenuto perfezionamento della notificazione anche nell'ambito di processi gestiti tradizionalmente in forma cartacea si potrà comunque procedere, in linea con quanto previsto dall'art. 9 della Legge 53/1994, con l'esibizione della prova della notificazione stampata su carta.

A tal fine sarà necessario stampare:

- 1) il messaggio di PEC di invio della notificazione;
- 2) tutti gli atti allegati;
- 3) la ricevuta di accettazione;
- 4) la ricevuta di avvenuta consegna.

Per **ciascun documento dovrà essere attestata la conformità degli atti sopra indicati ai documenti informatici** da cui sono tratte tramite apposizione su ciascun documento della relativa dichiarazione che potrà avere il seguente tenore

²⁷ Sulla prova della notifica: Tribunale di Prato http://www.avvocatitriveneto.it/wp-content/uploads/2013/06/Tribunale_Prato_2013-05-23_notifica_pec_avvocati.pdf

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta

[NOME COGNOME DELL'AVVOCATO + SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVOCATO]

Appare opportuno ricordare che all'avvocato che certifica la conformità all'originale è esplicitamente riconosciuta la qualifica di **pubblico ufficiale**, con quanto ne consegue anche in termini di responsabilità (anche disciplinare).

Ovviamente per il caso di contestazione della validità della notificazione si potrà comunque procedere a tutte le verifiche del caso utilizzando i *files* relativi al messaggio di PEC inviato, alla ricevuta di accettazione ed alla ricevuta di avvenuta consegna.

Si rammenta che al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura dell'atto notificato va apposta apposita **marca** in misura variabile a seconda del numero dei destinatari della notificazione²⁸.

L'art. 10 della Legge 53/1994 sancisce che detta marca, per le notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 3 bis debba essere corrisposta mediante sistemi telematici, allo stato però il pagamento con modalità telematica di dette marche non è ancora sempre possibile. Non pare però possano essere sollevate eccezioni nell'ipotesi in cui la marca venga corrisposta secondo modalità tradizionali ed apposta sulle copie cartacee predisposte come sopra indicato.

Resta l'obbligo anche nelle notifiche in proprio a mezzo pec, nei casi previsti dalla legge, di sostituirsi all'Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell'atto notificato.

²⁸ Fino a 2 destinatari: €2,58; da 3 a 6 destinatari: €7,75; 7 o più destinatari: €12,39.